

REGOLAMENTO

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2003

Indice generale

Art. 1: Oggetto e finalità.....	2
Art. 2: Competenze della Commissione.....	2
Art. 3: Composizione della Commissione e durata in carica.....	2
Art. 4: Spese di funzionamento della Commissione.....	3
Art. 5 : Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza.....	4
Art. 6 Convocazione.....	4
1. La C.C.V. è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti con indicati: il giorno, l'ora e la sede presso il Palazzo Comunale ovvero il luogo della verifica nonché gli argomenti da trattare ed eventuale documentazione;.....	4
Art. 7: Formulazione del parere.....	4
Art. 8: Domanda di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.LL.P.S.....	4
Art. 9: Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.....	5
Art. 10: Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle duecento persone.....	5
Art. 11: Regole di funzionalità operativa.....	5
Art. 12: Sospensione.....	5
Art. 13: Disposizioni finali.....	6

Art. 1: Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della commissione comunale di vigilanza prevista dall'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (T.U.LL.P.S.) approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii.

Art. 2: Competenze della Commissione

1. La commissione comunale di vigilanza (da leggere, di seguito, come C.C.V.) effettua le verifiche prescritte dall'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.LL.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ai fini del rilascio delle licenze di pubblici trattenimenti e di spettacolo di cui agli articoli 68 e 69 dell'avanti citato T.U.LL.P.S.
2. I compiti della Commissione sono quelli attribuiti dalla legge e definiti negli artt. 141-141bis e 142 del R.D. n. 635|1940.

Art. 3: Composizione della Commissione e durata in carica

1. La C.C.V. è nominata dal Sindaco, resta in carica per il tempo previsto dalla legge e, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova commissione.
2. Essa è composta da:
 - o Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - o Comandante di Polizia Municipale o suo delegato;
 - o Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

- Dirigente del settore LL.PP. o suo delegato;
- Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- Un esperto in elettrotecnica.

Alla C.C.V. potranno essere aggregati di volta in volta, su proposta del dirigente settore LL.PP. esperti in acustica e/o altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Potranno, altresì, far parte della medesima, previa richiesta scritta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali designati dalle rispettive organizzazioni territoriali. Nel caso di pluralità di richieste nelle categorie suddette la Giunta Comunale è delegata a disciplinare le modalità di rappresentatività

La mancata partecipazione alla C.C.V. del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e/o del rappresentante delle organizzazioni sindacali non inficia la validità della riunione.

Gli esperti esterni al comune, proposti dal Dirigente settore LL.PP., sono nominati dal Sindaco.

Le funzioni di segreteria della C.C.V. sono esercitate da personale di categoria non inferiore alla C, designato dal dirigente del settore competente.

Art. 4: Spese di funzionamento della Commissione

1. Le spese per l'ispezione della C.C.V., diverse da quelle previste dalla lett. e) del comma 1, art. 142, del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, sono a totale ed esclusivo carico del soggetto che ne richiede l'intervento;
2. L'importo relativo alla spesa sarà definito unicamente in relazione alle prestazioni dei professionisti esterni, dalla Giunta Comunale, sulla base di costi standardizzati;
3. La riduzione in misura del 50% o l'esenzione totale dell'importo della spesa, come individuata al precedente comma 2), sarà valutata ed applicata dalla Giunta comunale nei casi in cui i richiedenti l'intervento siano ONLUSS, associazioni culturali, sportive senza fini di lucro, religiose o simili, nonché organismi incaricati dal comune nella gestione di particolari manifestazioni, operanti con il patrocinio o come gestori incaricati del comune;
4. L'importo relativo deve essere corrisposto al comune, servizio Tesoreria comunale, con versamento da effettuare prima del sopralluogo;

5. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione del sopralluogo e l'archiviazione della relativa istanza di autorizzazione;
6. Il riscontro del pagamento dovrà essere prodotto all'ufficio Comunale competente **almeno dieci giorni prima** della data prevista per la convocazione della C.C.V.;
7. Nessun compenso è dovuto – come previsto dal comma 2 dell'art. 144 del R.D. n. 635/1940 – ai membri della C.C.V. da esercitarsi a norma dell'art. 141, 1° comma, lett. e); sono fatti salvi i compensi dovuti per gli interventi eventuali di tecnici esterni.

Art. 5 : Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. Ai fini dell'operatività della disposizione il richiedente è tenuto a trasmettere in allegato alla domanda una dichiarazione in cui attesti che non sono intervenute variazioni negli allestimenti. Rimane salva la possibilità della Commissione di effettuare in ogni momento i controlli circa il rispetto dei requisiti di sicurezza della manifestazione.

Art. 6 Convocazione

1. La C.C.V. è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti con indicati: il giorno, l'ora e la sede presso il Palazzo Comunale ovvero il luogo della verifica nonché gli argomenti da trattare ed eventuale documentazione;
2. Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale;
3. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al suo rappresentante di fiducia, delegato per iscritto, con lettera raccomandata a/r. almeno sette giorni prima di quello previsto per la riunione, fatti salvi casi di urgenza;
4. A richiesta può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha redatto o elaborato il progetto. Il richiedente l'autorizzazione o il suo delegato, dovrà essere, invece, presente all'atto del sopralluogo di verifica.

Art. 7: Formulazione del parere

1. Il parere della C.C.V., come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante, è reso per iscritto;

2. L'atto deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990; è adottato con l'intervento di tutti i componenti previsti ed è sottoscritto unitamente al segretario. Il segretario della C.C.V. ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali;

Art. 8: Domanda di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.LL.P.S.

1. Le domande inerenti agli spettacoli ed ai pubblici trattenimenti di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 e alla verifica di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.LL.P.S.) devono essere conformi alla normativa in materia di bollo, dirette all'ufficio comunale competente;
dovranno pervenire per posta o anticipate per via telematica ovvero presentate direttamente al Comune almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione o dell'effettuazione del pubblico trattenimento.
2. Per motivi di assoluta e comprovata necessità organizzativa il preavviso potrà anche essere minore, ma comunque mai inferiore ai quindici giorni prima della data di inizio della manifestazione nel territorio comunale. Le domande pervenute in data successiva saranno considerate tardive ed archiviate;
3. Per la data di ricezione farà fede il timbro apposto dal protocollo comunale o dalla data risultante nella ricezione telematica;
4. Ad ogni domanda, perché la stessa risulti completa e procedibile, deve essere allegata la documentazione necessaria. Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere in originale, in duplice copia, o in copia autenticata ai sensi di legge ed in regola secondo la legge sul bollo, redatti da un tecnico abilitato, iscritto all'albo;
5. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la C.C.V. può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa di quanto indicato nell'atto deliberato dalla Giunta comunale richiamato all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 9: Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

1. Nel caso di esito negativo dei controlli e degli accertamenti sulle strutture e nei locali di pubblico spettacolo permanenti, il relativo verbale deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente della C.C.V. entro tre giorni dalla effettuazione del sopralluogo. Il Presidente trasmetterà il suddetto verbale di accertamento negativo all'ufficio comunale competente al rilascio della relativa licenza o autorizzazione amministrativa.

Art. 10: Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle duecento persone

1. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti di cui alle lettere b – c – d comma 1 art. 141 R.D. 635/1940 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni

sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista individuato secondo le disposizioni di legge.

Art. 11: Regole di funzionalità operativa

La C.C.V.dovrà, nel corso di una propria riunione, allo scopo convocata, senza oneri per l'amministrazione, predisporre un prontuario di regole di funzionalità operativa che, una volta redatto, sarà oggetto di deliberazione di Giunta comunale, contenente:

- a) la documentazione ritenuta necessaria da allegare in caso di verifica di locali e impianti ai sensi dell'art. 80 del T.U.LL.P.S.
- b) le definizioni di locali e di impianti con capienza pari o inferiore a duecento persone, esclusi dalle verifiche e dagli accertamenti della C.C.V.
- c) i tempi di acquisizione e le verifiche tecniche eventuali da espletare in riferimento alla relazione tecnica del professionista iscritto all'albo, di cui al precedente art. 10.
- d) ogni altra definizione esplicativa ritenuta necessaria alla funzionalità operativa dell'ufficio competente a ricevere gli atti e a convocare i lavori della commissione di vigilanza.
- e) Modalità per l'effettuazione dei controlli di cui alla lett. e) comma 1 art. 141 R.D. n. 635/1940.

Art. 12: Sospensione

Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

Art. 13: Disposizioni finali

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge. Lo stesso è da intendersi automaticamente aggiornato alle disposizioni legislative e normative che saranno emanate successivamente alla sua approvazione. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali contrarie ed incompatibili con il presente regolamento.